

REGIONE BASILICATA



BANDO DI PROJECT FINANCING

ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

**REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI TINCHI**

PROCEDURA APERTA

Articolo 153, commi 1-14, D. Lgs n. 163/2006

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

| | |
|--|-----------|
| PARTE PRIMA OGGETTO FORNITURA – IMPORTO DI GARA – ONERI E PRESCIZIONI GENERALI..... | 4 |
| ART. 1.- INDIZIONE DELLA GARA | 4 |
| ART. 2.- CARATTERISTICHE DELL'APPALTO | 5 |
| ART. 3.- IMPORTO A BASE DI GARA..... | 5 |
| ART. 4.- DEFINIZIONI ED ALLEGATI..... | 6 |
| ART. 5.- LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO:..... | 7 |
| ART. 6.- AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA..... | 9 |
| ART. 7. DOCUMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE..... | 9 |
| ART. 8.- ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO..... | 9 |
| PARTE SECONDA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDURA DI GARA – AGGIUDICAZIONE..... | 10 |
| ART. 9.- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:..... | 10 |
| ART. 10.- CONTENUTO DELLA PRIMA BUSTA INTERNA «A – DOCUMENTAZIONE»:..... | 11 |
| ART. 11.- REQUISITI DI ORDINE GENERALE:..... | 13 |
| ART. 12.- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO. | 15 |
| ART. 13.- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO. | 16 |
| ART. 14.- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI..... | 17 |
| ART. 15.- REQUISITI DEL PROGETTISTA. | 18 |
| ART. 16.- OFFERTE..... | 19 |
| ART. 16.1- CONTENUTO DELLA SECONDA BUSTA INTERNA «B – OFFERTA TECNICA»..... | 19 |
| ART. 16.2- CONTENUTO DELLA TERZA BUSTA INTERNA - «C - OFFERTA ECONOMICA» | 21 |
| ART. 16.3- CONTENUTO DELLA QUARTA BUSTA INTERNA - «D – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO» | 21 |
| ART. 17. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE: | |



| | |
|---|----|
| ART. 18.- CAUSE DI ESCLUSIONE: | 25 |
| PARTE TERZA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 27 |
| ART. 19.- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - | 27 |
| ART. 20.- FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA: | 30 |
| ART. 21.- BUSTE INTERNE DELL'OFFERTA. | 31 |
| ART. 21.1 APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «B», CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA, E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA. | 31 |
| ART. 21.2 APERTURA DELLE BUSTE INTERNE «C» E «D», CONTENENTI RISPETTIVAMENTE L'OFFERTA ECONOMICA E IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE..... | 31 |
| ART. 22.-VERBALE DI GARA: | 32 |
| ART. 23.- AGGIUDICAZIONE: | 32 |
| ART. 24.- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO: | 34 |
| ART. 25.- EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE | 34 |
| ART. 26.- AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO | 37 |
| PARTE QUARTA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI..... | 38 |
| ART. 27.- DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI: | 38 |
| ART. 28.- ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE:..... | 38 |
| ART. 29.- DISPOSIZIONI FINALI..... | 38 |
| ART. 30.- RISERVA DI AGGIUDICAZIONE:..... | 39 |



PARTE PRIMA OGGETTO FORNITURA - IMPORTO DI GARA - ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1.- INDIZIONE DELLA GARA

L'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), con sede in Matera, via Montescaglioso 2, nel seguito definita brevemente "Stazione Appaltante" (in sigla: SA) bandisce gara indetta ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi CODICE), con procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione centro dialisi del presidio ospedaliero di Tinchì (MT), di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" www.asmbasilicata.it, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.asmbasilicata.it; (ii) cartaceo, ritirabile presso l'U.O. "Gestione Tecnica", nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9,00 alle 13,30, in copia conforme.

La gara verrà espletata nell'osservanza delle norme contenute nel citato CODICE, per l'appalto nel suo complesso come meglio specificato nel seguente Art. 2 ed agli atti ad esso riferiti.

Gli interventi edili, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartengono alla seguente categoria generale di lavori:

OG1 (Categoria prevalente);

OG11 (Impianti tecnologici)

In base agli studi economici e finanziari svolti ai fini della redazione dello studio di fattibilità, la concessione prevede la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

La durata della concessione è decennale, con decorrenza dalla data, attestata dall'ASM, di effettiva operatività del Centro Dialisi.

I tempi di costruzione comprensivi dei tempi di progettazione non dovranno essere superiori a mesi 15 dalla data di stipula del contratto di concessione della presente procedura.

Al termine del periodo di durata della concessione, l'intera opera, ivi compresi gli arredi ed attrezzature, apparecchiature ed impianti, rientreranno nella piena disponibilità dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), la quale fin d'ora si riserva la facoltà di prolungare, eventualmente, ove lo ritenga conveniente, la sola gestione del Centro Dialisi, previa rinegoziazione delle condizioni di affidamento.

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) al termine del periodo di durata della concessione, valuterà l'opportunità di entrare nella disponibilità delle tecnologie solo dopo aver verificato lo stato ed i relativi contratti di approvvigionamento e manutenzione;

La gara verrà aggiudicata all'offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del CODICE.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'art. 86 comma 3-ter, del CODICE (Allegato 3 DUVRI).



ART. 2.- CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

La concessione ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un centro dialisi presso l'Ospedale di Tinchì, mediante finanza di progetto, nelle modalità di cui agli artt. 153 e ss. del D. Lgs. 163/2006.

Si intendono, pertanto, inclusi nella concessione tutte le prestazioni inerenti lavori, servizi e forniture, come in dettaglio riportate nello studio di fattibilità, con la sola esclusione del personale medico, tecnico-sanitario ed infermieristico.

Le prestazioni da garantire sono le seguenti:

- Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili (cod. Min. 39.95.4)
- Altra emodiafiltrazione - Emodiafiltrazione "on line" (cod. Min.39.95.7).
- Anamnesi e valutazione complessive:stesura del piano di emodialisi o di dialisi peritoneale (cod. Min.89.03)
- Visita nefrologica di controllo pazienti dializzati (cod. Min. 89.01)
- Valutazione del ricircolo di Fistola artero-venosa (cod. Min.39.99.1)
- Valutazione composizione corporea mediante BIA (cod. Min.93.01.1)
- Emogas arteriosa sistemica (cod. Min. 89.65.1).
- Irrigazione di catetere vascolare (cod. Min. 96.57)
- Infusione di sostanze ormonali (cod. Min. 99.24.1).
- Medicazione catetere venoso centrale (cod. Min. 96.59)

La concessione del servizio dovrà rispettare, quali livelli minimi dei servizi e delle prestazioni richieste, le specifiche di cui all'Allegato 1 - "SCHEMA DI OFFERTA" oltre che allo Studio Di Fattibilità, facenti parte integrante del presente Disciplinare di gara.

ART. 3.- IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo decennale dell'intervento (progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera e service delle apparecchiature, gestione del servizio), risultante dallo Studio di Fattibilità, ammonta ad euro 8.700.689,00 (dicasi ottomilionisettecentomilaseicentottantanove/00 Euro) oltre I.V.A. ove prevista, di cui:

| | |
|--|----------------|
| Importo massimo soggetto a ribasso | € 8.700.689,00 |
| Costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale <u>non soggetto a ribasso d'asta</u> | € 10.000,00 |

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d'asta.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633), da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico della SA, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento nei casi normativamente previsti.

L'importo a base d'asta è determinato calcolando la remunerazione decennale del 50% sui ricavi nell'anno 2013 realizzati dall'ASM per prestazioni di dialisi e ponendo a base di calcolo il vigente tariffario regionale, come esposto nella tabella seguente:

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--|------------------------------|--|
| Codice Prestazione | Codice Ministero Sanità | Prestazioni ambulatoriali esterne | Costo DRG in € | Tipo Tariffario | Costo DRG a base d'asta singola (DRG/2) in € | Numero Prestazioni Anno 2013 | Importo totali annui a base d'asta (F*G) |
| 1000177 | 39.95.7 | ALTRA EMODIAFILTRAZIONE | 258,23 | A01 | 129,115 | 1081 | 139573,32 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--|--------|-----|--------|------|-----------|
| 1002192 | 82.03 | ANAMNESI E VALUTAZIONE COMPLESSIVE: Stesura del piano di emodialisi o di dialisi peritoneale | 20,66 | A01 | 10,33 | 7780 | 80367,40 |
| 1000174 | 39.95.4 | EMODIALISI in bicarbonato e membrane molto biocompatibili | 165,27 | A01 | 82,635 | 6825 | 563983,88 |
| 1000647 | 89.65.1 | EMOGASANALISI arteriosa sistemica | 12,93 | A01 | 6,465 | 1186 | 7667,49 |
| 1000653 | 89.66 | EMOGASANALISI di sangue misto venoso | 12,32 | A01 | 6,16 | 5 | 30,80 |
| 1001688 | 99.24.1 | INFUSIONE di sostanze ormonali | 11,62 | A01 | 5,81 | 7235 | 42035,35 |
| 1001651 | 96.57 | IRRIGAZIONE di catetere vascolare | 15,49 | A01 | 7,745 | 2854 | 22104,23 |
| 1003875 | 96.59 | MEDICAZIONE Catetere Venoso Centrale | 3,87 | A01 | 1,935 | 2866 | 5545,71 |
| 1000838 | 90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] | 1,50 | A01 | 0,75 | 9 | 6,75 |
| 1000853 | 90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] | 1,50 | A01 | 0,75 | 8 | 6,00 |
| 1003867 | 93.01.1 | VALUTAZIONE Composizione Corporea mediante BIA | 12,91 | A01 | 6,455 | 261 | 1684,76 |
| 1000180 | 39.99.1 | VALUTAZIONE del ricircolo di fistola arterovenosa | 17,46 | A01 | 8,73 | 196 | 1711,08 |
| 1002779 | 89.7 | VISITA nefrologica | 20,66 | A01 | 10,33 | 247 | 2551,51 |
| 1002916 | 89.01 | VISITA nefrologica di controllo | 12,91 | A01 | 6,455 | 530 | 3421,15 |
| Totale | | | | | | | 870068,90 |

In ogni caso, per tutta la durata della concessione, il concessionario sarà remunerato in base alle prestazioni effettivamente erogate, applicando i valori dei suddetti DGR (colonna F) decurtati dello sconto derivante dal ribasso offerto in fase di gara, senza null'altro a doversi da parte della SA.

ART. 4.- DEFINIZIONI ED ALLEGATI

Ai fini del presente disciplinare di gara si intende per:

«Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;

«Regolamento»: il Decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010 n. 207;

«D.d.G.»: il presente disciplinare di gara;

«Allegato 1»: allegato al presente disciplinare di gara contenente il schema di offerta;

«Allegato 2-2Bis»: allegato al presente disciplinare di gara contenente i modelli di domanda di partecipazione alla

gara;

«Allegato 3»: allegato al presente disciplinare di gara contenente il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRJ);

«Allegato 4»: allegato al presente disciplinare di gara contenente il modello di autodichiarazione per le imprese concorrenti, da presentarsi nel solo caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento (art. 49 D.Lgs. 163/06);

«Allegato 5»: allegato al presente disciplinare di gara contenente il modello di autodichiarazione per le imprese ausiliarie, da presentarsi nel solo caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento (art. 49 D.Lgs. 163/06);

«Allegato 6»: allegato al presente disciplinare di gara contenente lo schema di griglia di valutazione delle offerte;

«Allegato 7»: allegato al presente disciplinare di gara contenente le modalità della convenzione;

«Allegato 8»: allegato al presente disciplinare di gara contenente il modello di offerta;

«Allegato 9»: allegato al presente disciplinare di gara contenente il Patto d'integrità;

«S.A»: l'Azienda Sanitaria Locale di Matera stazione concedente;

«S.d.F»: studio di fattibilità a base di gara;

«P.P.»: progetto preliminare allegato all'offerta tecnica;

«P.E.F.»: Piano economico-finanziario ex articolo 153, comma 9, del «Codice», presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, asseverato ai sensi di legge.

«Contatto»: il contratto di concessione, redatto in conformità alla bozza di convenzione come presentata dal «Concessionario» in sede di offerta, eventualmente adeguato al risultato dell'aggiudicazione;

«Concorrente»: l'operatore economico che partecipa alla gara presentando una propria offerta;

«Promotore»: il «Concorrente» che si aggiudica provvisoriamente la gara;

«Concessionario»: il «Concorrente» che si aggiudica definitivamente la gara e stipula la convenzione;

ART. 5.- LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO:

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nel contratto d'appalto ed all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla DA:

- a) Decreto Legislativo n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- c) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt.1655-1677 (nel presente Disciplinare viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- d) Decreto Legislativo n. 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Legge 19.3.1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
- f) Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni;



- g) DPR 14.1.1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);
- h) D. Lgs. 46/1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio "CE") e successive modifiche ed integrazioni;>
- i) D. Lgs. 332/2000 (Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro);>
- j) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, ...);>
- k) D.P.R. 28.12.2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- l) Legge 12.3.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- m) i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;
- n) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
- o) Legge 30.6.2003 n. 196 (tutela della privacy);
- p) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
- q) D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
- r) Legge 11.11.2011 n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese)
- s) Legge 12.11.2011 n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012")..
- t) Legge 22.12.2011 n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
- u) Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo)
- v) D.L. 7 maggio 2012, n. 52 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 52;
- w) D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- x) D.L. 18 ottobre 2012 , n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- y) Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013);
- z) D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del fare) convertito con Legge n. 98/2013;
- aa) D. L. 20 marzo 2014 n. 34, recante "disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- bb) D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;



- cc) D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2014, n. 114;
- dd) D.L. 12 settembre 2014, n. 133 "Sblocca Italia". LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di "...riordino della disciplina dei rapporti di lavoro...";
- ee) LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di "Split Payment".
- ff) Altre disposizioni statali e/o regionali inerenti la materia contrattuale, per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative.

ART. 6.- AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara sono ammessi a presentare offerta i soggetti ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, in possesso del requisito di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., relativo alla categoria merceologica oggetto del presente appalto, ovvero le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, purché nel rispetto delle forme previste nei Paesi di stabilimento.

In caso di Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate l'offerta congiunta deve:

- ✓ essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- ✓ contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti;
- ✓ specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici;

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Ai partecipanti alla gara è vietato partecipare come impresa individuale avendo partecipato in raggruppamento.

Ogni Offerente non potrà presentare più di un'offerta.

E' inoltre ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, nell'Allegato 2-2Bis (Domanda di partecipazione) al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre, indicando espressamente le quote e parti del servizio per cui ciascuna consorziata concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

ART. 7. DOCUMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE.

Si applica l'art. 46 D.Lgs. 163/06, nel combinato disposto con l'art. articolo 38, comma 2-bis del codice stesso.

ART. 8.- ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico della concessionario, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

- a) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione dell'appalto;
- b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto;
- c) entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, la DA avrà l'obbligo di corrispondere alla SA le spese relative alle pubblicazioni di indizione ed esito inerenti la presente procedura di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, per l'importo complessivo di circa € 3.000.

Procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione centro dialisi del presidio ospedaliero di Tinchu ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 46

(Eurotremila/00) IVA esclusa. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Azienda Sanitaria Locale di Matera da appoggiare a: Banca Popolare del Mezzogiorno CODICE IBAN: IT 69 E 05256 16100 000000987416, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal NUMERO DI GARA (SIMOG)..... in adempimento dell'art. 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e smi;

- d) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da parte della SA, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
- f) oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto;
- g) oneri che dovessero occorrere nel corso dell'adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase progettuale della SA che della DA;

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, nonché di quant'altro riportato altrove nel presente Disciplinare, è conglobato nel prezzo dell'appalto stabilito in sede di stipulazione del contratto.

PARTE SECONDA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDURA DI GARA – AGGIUDICAZIONE

ART. 9.- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- a) il plico contenente le buste interne di cui alla successiva lettera f), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto nel bando di gara, all'indirizzo appositamente indicato nel bando di gara;
- b) la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura : "REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TINCHI"; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- f) le buste interne contenenti l'offerta economica di cui al successivo art. 16.2 (busta C «Offerta economica») e il piano economico-finanziario di cui al successivo art. 16.3 (busta D «Piano Economico-Finanziario») devono essere, altresì, controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);
- g) il plico deve contenere al proprio interno quattro buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«busta A – Documentazione»

«busta B – Offerta tecnica»

«busta C – Offerta economica»

«busta D – Piano Economico-Finanziario».



ART. 10.- CONTENUTO DELLA PRIMA BUSTA INTERNA «A – DOCUMENTAZIONE»:

- a) **domanda di partecipazione e dichiarazione** relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
- a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 11;
 - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria del concessionario di cui al successivo art. 12;
 - a.3) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica del concessionario di cui al successivo art. 13;
 - a.4) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica per l'esecuzione dei lavori, di cui al successivo art. 14;
 - a.5) dei requisiti del progettista di cui al successivo art. 15;
- b) **doppia cauzione:**
- 1) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'importo di € 174.013,78 (pari al 2% del valore dell'appalto) o dimezzata ai sensi del comma 7;
 - 2) cauzione per l'eventuale rimborso al promotore delle spese sostenute per la proposta, ai sensi del comma 13 dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'importo di € 37.786,54 (pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara). Dette cauzioni possono essere costituite, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fidejussioni bancarie o assicurative, o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recanti la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 365 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) **impegno di un fideiussore**, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) **dichiarazione** di avere esaminato lo studio di fattibilità, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, lo studio di fattibilità adeguato ed gli importi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la proposta presentata, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- e) **attestazione** della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al Art. 17.4, lettera d), del presente disciplinare di gara, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;
- f) **dichiarazione**, con cui il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
- g) **attestazione** di avvenuto pagamento del contributo (Tassa CIG) di euro 200,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per la vigilanza sui contratti pubblici;
- h) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizioni institorie o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- i) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato:
 - i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo art. 16.2, lettera f), punto f.2);
 - i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al successivo art. 11 nonché, in relazione al grado di partecipazione, di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e 15, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- j) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili**:
 - j.1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - j.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo art. 11;
- k) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo art. 17, lettera a);
- l) **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, generato dal "Cruscotto di Gestione PASSoe" del sistema AVCpass: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass;



- m) Patto di integrità, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, da sottoscrivere come da allegato n. 9 della documentazione di gara. In caso di operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o riuniti in raggruppamento temporaneo il patto dovrà essere firmato da ciascuna delle ditte.

N.B.: A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24/06/2014 n. 90/2014, gli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 prevedono che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste dalla legge, dal bando o disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura minima dell'1% dell'importo complessivo dell'appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Si evidenzia, pertanto, che la cauzione provvisoria prevista alla precedente lett. a) del presente articolo del disciplinare di gara dovrà contenere, a pena di esclusione, anche la seguente dichiarazione: "la cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, di € 8.700,69 (euro ottomilasettecento/69) a garanzia della mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste dalla legge, dal bando o disciplinare di gara". Nel caso di cui sopra sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta dalla stazione appaltante, formulata ai sensi dei citati art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter, del codice dei contratti, costituisce causa di esclusione.
Si fa espresso riferimento alla Determinazione n.1 dell'Autorità Nazionale anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici a cui integralmente ci si riporta.

ART. 11.- REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Quarta del presente disciplinare di gara, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
 - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, o sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora la domanda sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
- e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
 - l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro

disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;

m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);

n) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società di persone;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

--- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;

--- i direttori tecnici;

che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;

p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:

p.1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;

p.2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;

3) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

ART. 12.- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO.

1) Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Quarta del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, come segue:



- a) fatturato medio annuo ottenuto negli ultimi cinque esercizi disponibili precedenti alla pubblicazione del bando di gara:

| Quinquennio di riferimento: anni | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|--|------|------|------|------|
| Fatturato totale complessivo nel quinquennio: non inferiore a | euro 1.511.461,71 | | | | |
| Fatturato medio annuo = fatturato totale / 5: non inferiore a | euro 151.146,17 (10% dell'investimento) | | | | |

- b) capitale sociale:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Capitale sociale: non inferiore a | euro 75.573,08 (1/20 dell'investimento) |
|-----------------------------------|--|

- 2) ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, qualora il candidato alla concessione non sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al successivo art. 13, deve essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente numero 1), lettere a) e b) in misura doppia rispetto a quanto ivi richiesto e precisamente, e cioè:

- a) fatturato medio annuo ottenuto negli ultimi cinque esercizi:

| | |
|---|--|
| Fatturato totale complessivo nel quinquennio: non inferiore a | euro 3.022.923,42 |
| Fatturato medio annuo = fatturato totale / 5: non inferiore a | euro 302.292,34 (20% dell'investimento) |

- b) capitale sociale:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Capitale sociale: non inferiore a | euro 151.146,17 (2/20 dell'investimento) |
|-----------------------------------|---|

- 3) dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti previsti dal precedente numero 1), lettere a) e b), eventualmente richiesti in misura doppia ai sensi del precedente numero 2), devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 40% e dalle mandanti o dalle consorziate nella misura minima del 10% ai sensi dell'articolo 92; le aliquote minime previste da tale articolo non sono richieste per i soggetti eventualmente associati per la sola progettazione.

ART. 13.- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO.

Con una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Quarta del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dal candidato, a pena di esclusione, nelle misure che seguono:

- c) importo medio annuo dei servizi, affini a quello in gara, espletati negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara:

| | |
|---|-------------------|
| Importo in servizi, affini a quello in gara, complessivo nel quinquennio: non inferiore a | euro 3.480.187,00 |
| Importo medio annuo = importo complessivo / 5: non inferiore a | euro 696.037,40 |

Tale importo, pari al 40% dell'importo posto a base d'asta, è da considerarsi proporzionato e congruo ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'offerente in riferimento alla tipologia del servizio da affidare, nonché alle sue peculiarità. **Si precisa che rientrano nel settore oggetto della gara i "servizi amministrativi prestati in campo sanitario - CPV 85111900" e/o qualsiasi attività riconducibile alla categoria "Servizi di dialisi ospedaliera". *In caso di R.T.I., consorzio ordinario o GEIE, il requisito del fatturato specifico deve essere posseduto per almeno il 60% dall'impresa mandataria e per almeno il 20% dalle imprese mandanti e comunque per il 100% nel suo complesso.*



d) importo di almeno un servizio affine a quello in gara espletato negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara : non inferiore ad € 174.009,38
qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario: 1) i requisiti previsti dalla precedente lettera c), ai fini del raggiungimento della misura minima, devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese raggruppate; 2) i requisiti di cui alla precedente lettera d) possono essere posseduti anche da un solo soggetto componente il raggruppamento o il consorzio.

ART. 14.- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

In sede di offerta, il concorrente dovrà manifestare la volontà di eseguire i lavori direttamente e/o quella di affidare detti lavori a terzi, specificando in quale quota entro il limite del 30% degli stessi.

Concessionario che intende eseguire i lavori direttamente o tramite «impresa collegata».

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Quarta, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e degli artt. 92,108 e 109 D.P.R. 207/2010 del come segue:

- a) il possesso dell'attestazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione. L'attestazione SOA deve essere adeguata per categoria e importo di classifica in relazione ai lavori da eseguire, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010, come derivanti dalla proposta progettuale presentata;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dovranno essere espressamente indicati in sede di gara i lavori che ciascuna impresa intende assumere. Valgono le seguenti precisazioni:
 - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (art.92 del D.P.R. 207/2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
 - b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (art.92 del D.P.R. 207/2010), e la relativa misura del requisito:
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
 - b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);
 - b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA

SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF. Ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II;

- d) dichiarazione relativa all'eventuale volontà di subappaltare lavori nelle forme e entità previste dalla normativa vigente.

Si specifica che per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.

Concessionario che intende affidare i lavori a terzi.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Quarta, art. 28, del presente disciplinare di gara, attestanti la volontà del concessionario di affidare l'esecuzione dei lavori – totalmente o parzialmente – a terzi, con indicazione della percentuale di detti lavori non eseguiti direttamente, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 142 e ss. del D.Lgs. 163/2006.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate, secondo la definizione riportata in precedenza. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 156 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.

ART. 15.- REQUISITI DEL PROGETTISTA.

A) ai fini della progettazione il concorrente deve rispettare una delle seguenti condizioni:

- 1) l'attestazione S.O.A. deve riportare l'annotazione in calce a comprova della «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione» per una classifica di importo adeguata all'entità dei lavori, secondo il dettaglio degli stessi riportato nella proposta presentata, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico;
- 2) indicazione di un soggetto ex art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) o h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, in possesso requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010, come segue:
 - a) fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, riferito ai migliori 5 esercizi finanziari degli ultimi dieci anni, pari ad almeno 3 volte l'importo della progettazione, come desunto dalla proposta tecnica presentata;
 - b) effettuazione, nell'ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie individuate nella proposta del concessionario, per un importo pari ad almeno 2 volte;
 - c) effettuazione, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, di almeno n. 2 servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie individuate nella proposta del concessionario, per un importo complessivo pari ad almeno 0,40 volte;

I servizi di ingegneria e architettura valutabili ai sensi delle lettere b) e c) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, dei periodi di inizio e ultimazione.



fini della rivalutazione e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 252 267 del D.P.R. n. 207 del 2010.

- d) utilizzo di un numero medio annuo di personale tecnico nei migliori tre anni degli ultimi cinque non inferiore alle 2 unità, comprendente esclusivamente: il titolare in caso di libero professionista individuale; tutti i professionisti associati per le associazioni professionali; i soci professionisti in caso di società; i dipendenti; i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l'offerente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto; i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Il numero medio utilizzato negli ultimi tre anni deve intendersi riferito come media annua per ciascun anno del triennio. Il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito dev'essere calcolato come segue: a) ricavando, per ciascun soggetto, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto, nei singoli anni; b) sommando la durata in giorni di cui al precedente punto a) per tutti i soggetti considerati nei singoli anni; c) dividendo la somma di cui al precedente punto b) per 365 nei singoli anni; d) prendendo le migliori tre medie calcolate come da precedente lettera c); e) calcolando la media delle predette migliori tre medie annue.

- B) in ogni caso, i soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva ai sensi della precedente lettera a), devono possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche professionali l'assenza di cause di esclusione e i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

ART. 16.- OFFERTE.

ART. 16.1- CONTENUTO DELLA SECONDA BUSTA INTERNA «B – OFFERTA TECNICA»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte oggetto di valutazione, come descritto nel presente Articolo. E' ammessa un'unica soluzione progettuale per ciascun elemento di valutazione; non sono ammesse, a pena di esclusione, proposte o soluzioni plurime o sotto forma di alternativa, anche per un solo elemento di valutazione.

Nel plico devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'intero intervento;
- b) progetto preliminare e documentazione a corredo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, specificante gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, come indicato dettagliatamente nello studio di fattibilità;
- c) bozza di convenzione. La stessa non può prevedere le seguenti clausole:
 - l'inclusione di cause di rescissione a giudizio del soggetto Promotore;
 - l'inclusione di condizioni nelle quali l'Azienda Sanitaria Locale (ASM) venga considerata "terzo garante", precisando al proposito che l'Azienda non presterà garanzie di qualsiasi tipo in nome e per conto del Promotore;
 - l'inclusione di clausole che prevedano una qualsiasi assunzione di responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria Locale (ASM) per i contratti stipulati dal Promotore, precisando a tal fine che il Promotore sarà l'unico responsabile degli obblighi inerenti la realizzazione delle opere previste dal presente intervento di finanza di progetto;
 - la non applicazione di penali e/o sanzioni a carico del Promotore per ritardato inizio e/o conclusione nella realizzazione delle opere ed anche per inadempienze contrattuali nell'attività di gestione;
 - la previsione di tempi superiori a quelli stabiliti dallo studio di fattibilità;
 - riduzione del canone in favore del concedente o modalità di aggiornamento dello stesso meno vantaggiose per il concedente;



Nota bene: la convenzione dovrà prevedere una penale di almeno € 1.000,00 in caso di non corretta applicazione della convenzione di concessione sanzione ed una penale pari all'uno per mille dell'investimento complessivo per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio. (vedi art. 10 **Contenuto della prima busta interna «A – Documentazione»**)

La convenzione e il piano economico finanziario (quest'ultimo da inserire nella busta D) dovranno prevedere un apporto di capitale privato per la realizzazione non inferiore a quello indicato nello studio di fattibilità; nella bozza di convenzione non dovrà comunque farsi riferimento ad alcun valore economico.

La convenzione dovrà tener conto quantomeno delle prescrizioni in ordine alle penali riportate nell'Allegato 7

- d) ogni indicazione utile all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica relativamente ai "criteri discrezionali". Nel caso non compaiano indicazioni esplicite ad uno o più degli elementi di giudizio, allo stesso verrà attribuito un punteggio pari a 0 (zero);
- e) una relazione dettagliata indicante le caratteristiche dei servizi e della gestione;
- f) l'indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno, al netto delle spese sostenute dalla Società, complessivamente non superiore al 2,5% del valore del solo investimento, al netto degli oneri finanziari, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

La convenzione, come l'intera proposta, sarà oggetto di negoziazione prima della approvazione al fine di adeguarla alle esigenze del concedente. La convenzione sarà integrata dei contenuti indicati dal promotore nell'offerta economica e nel piano economico-finanziario.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- 1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- 2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, la documentazione deve essere sempre sottoscritta dall'operatore economico mandatario o capogruppo e, se diverso, dall'operatore economico o dagli operatori economici che siano direttamente coinvolti nel singolo ambito oggetto di valutazione (ad esempio: progettisti e costruttori per le proposte di natura architettonica o ingegneristica, gestore del servizio per le relazioni gestionali ecc.);

L'offerta tecnica deve comunque tener conto dello studio di fattibilità messo a disposizione dalla Stazione appaltante ed essere coerente con il medesimo studio.

Il quadro economico dei lavori e la suddivisione di questi ultimi, gli eventuali computi metrici o preventivi di spesa parametrici, nonché tutti gli altri costi di investimento, il cronoprogramma e ogni altro elemento numerico che abbia un collegamento logico diretto con l'offerta economica e temporale contenuta nella busta C o con il Piano economico-finanziario contenuto nella busta D, devono essere redatti su base 100; la loro articolazione contrattuale vincolante avverrà applicando i valori derivanti dall'offerta economica e temporale e dal Piano economico-finanziario.

La documentazione progettuale costituente l'offerta tecnica inserita nella busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano all'offerta economica e cronologica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nelle buste C e D.



ART. 16.2- CONTENUTO DELLA TERZA BUSTA INTERNA - «C - OFFERTA ECONOMICA»

In questa busta devono essere contenuti esclusivamente, a pena di esclusione le offerte economiche e temporali, nonché gli altri elementi dell'offerta a valutazione non discrezionale, di cui al presente disciplinare di gara (criteri vincolati);

- a) le offerte economiche sono redatte mediante dichiarazione, su apposito foglio dell'offerta, sottoscritta dai concorrenti, indicando:
 - a.1) canone annuo che verrà corrisposto al concessionario, così come definito al precedente art. 3 del presente disciplinare e suo ribasso percentuale sulla base d'asta;
 - a.2) il valore assoluto del periodo di durata della concessione in giorni;
 - a.3) il valore assoluto del periodo di progettazione ed esecuzione;
- b) i ribassi in percentuale sono indicati obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra un ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale più favorevole alla Stazione Appaltante;
- c) i valori di cui alla precedente lettera a) devono essere desunti senza variazioni dal Piano economico-finanziario di cui al successivo art. 16.3; gli stessi valori assoluti, nonché le relative incidenze percentuali, possono essere indicate anche solo in cifre; in caso di discordanza tra i valori assoluti e le percentuali, ovvero tra i valori assoluti indicati sul foglio dell'offerta e quelli risultanti dal Piano economico-finanziario, saranno ritenuti validi quelli più favorevoli alla Stazione Appaltante;
- d) le offerte relative agli elementi di cui alla precedente lettera a) non possono essere meno vantaggiose per la Stazione concedente rispetto ai valori posti a base di gara;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione unita alla domanda di partecipazione in sede di qualificazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione.

ART. 16.3- CONTENUTO DELLA QUARTA BUSTA INTERNA - «D - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO»

In questa busta devono essere contenuti esclusivamente, a pena di esclusione, il Piano economico-finanziario dell'investimento, come descritto nel seguito.

Il Piano economico-finanziario dell'investimento, deve essere redatto in coerenza logica con lo studio di fattibilità posto a base di gara, fatte salve le variazioni e gli adeguamenti necessari in relazione all'offerta del concorrente di cui al precedente art. 16.2. Il Piano Economico-Finanziario deve essere asseverato da soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 153, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., e deve essere elaborato in conformità al piano di sviluppo del progetto ed al programma di gestione dello stesso, in maniera da dimostrarne la sostenibilità in riferimento all'intera durata della concessione.

In ogni caso il Piano economico-finanziario:

- a) deve riportare i dati di input, separatamente tra:
 - a.1) costi di investimento, distinti in quadro economico dei lavori (dettagliato tra lavori, impianti, oneri per la sicurezza, arredi, attrezzature, ecc.), spese tecniche, spese accessorie, altre spese di investimento, costi finanziari e altri costi e distribuzione temporale di tutti i costi nonché, separatamente, P.I.V.A.;

- a.2) struttura delle fonti di copertura e risorse di finanziamento, distinte tra equity (capitale sociale, mezzi e altri finanziamenti propri), indebitamento (senior, stand-by), altri contributi o entrate extragestionali una tantum, finanziamento I.V.A.;
- b) deve essere costituito dai seguenti fogli, articolati per tutta la durata della concessione, evidenziando il periodo di progettazione e costruzione e il periodo di gestione nonché, ove rilevanti, l'eventuale parziale sovrapposizione tra la costruzione e la gestione e il periodo di start-up:
 - b.1) stato patrimoniale, suddiviso tra attivo (crediti verso soci, immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali, attivo circolante, ratei e risconti attivi, altre voci dell'attivo) e passivo (voci del patrimonio netto, TFR, fondi diversi, debiti verso i soci, l'erario, i fornitori, gli enti previdenziali e il personale, risconti passivi, altre voci del passivo), imposizione fiscale, metodo ed aliquote di ammortamento;
 - b.2) conto economico, suddiviso tra attività ricavi operativi (dai servizi principali e dai servizi ancillari) e costi operativi (materiale, energia, personale, di produzione, di amministrazione, di promozione, altri costi); Reddito operativo o EBITDA, ammortamenti e altri accantonamenti, EBIT o Margine operativo lordo, utili ante imposte o perdite, imposte, utile netto;
 - b.3) rendiconto finanziario (cash flow), con flusso di cassa operativo, spese di investimento, tiraggio delle fonti di finanziamento, flusso di cassa disponibile per il servizio del debito, rimborso capitale, riserve legali e di cassa, eventuale DSRA (Debt Service Reserve Account), flusso di cassa ante dividendi e post dividendi;
 - b.4) indici di redditività: T.I.R. di progetto e V.A.N. di progetto; T.I.R. del capitale investito (o dell'azionista) e V.A.N. del capitale investito (o dell'azionista); D.S.C.R. minimo e D.S.C.R. medio; valore residuo dell'investimento (Terminal value) e tempo di recupero del capitale investito (Pay back period);
 - b.5) tempi medi di pagamento e incassi;
- c) deve essere redatto utilizzando il tasso di inflazione e il tasso del costo medio ponderato del capitale (WACC) utilizzati dal Piano economico-finanziario di massima redatto dalla Stazione concedente e posto a base di gara;
- d) deve indicare le varie tempistiche:
 - d.1) anno di inizio costruzione;
 - d.2) anno di fine della costruzione;
 - d.3) anno di inizio della gestione;
 - d.4) anno di fine della concessione.
- e) deve indicare i seguenti valori della gestione operativa:
 - e.1) ricavi;
 - e.2) costi operativi;
 - e.3) utenze;
 - e.4) tariffe.
- f) deve essere sottoscritto con le stesse modalità previste al precedente art. 16.2 per l'offerta economica.

Si precisa che saranno accettate proposte contenenti piani economici-finanziari con relativa lettera di invio ai soggetti asseveranti entro la scadenza del presente avviso, con obbligo di ricevere l'asseverazione in tempo utile per la valutazione della proposta e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza prevista dal bando.

Il promotore dovrà produrre il file del PEF da cui si evincano i valori/formule utilizzati per la sua determinazione, in particolare il file che consenta la visione completa dei conteggi e dei passaggi di sostenibilità dell'investimento.

Si raccomanda di non procedere alla redazione dei documenti a mano.

In caso di discordanza tra i prezzi offerti nelle singole voci e quelli riportati nel totale complessivo, varrà l'offerta più conveniente per la SA.



In caso di Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti o quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della SA di tutte le imprese raggruppate.

L'offerta vincola la ditta concorrente.

Il mancato rispetto da parte della DA degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta, verrà ritenuto dalla SA come "grave negligenza e/o malafede" ai sensi dell'art. 38, lettera f del D.Lgs. 163/06 con conseguente esclusione della DA dalla futura partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né potrà essere affidataria di subappalti, e non potrà stipulare i relativi contratti.

ART. 17. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:

a) **avvalimento:** l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:

- a.1) in relazione al requisito del fatturato e del capitale sociale di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente disciplinare;
- a.2) in relazione al requisito della cifra d'affari in lavori di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente disciplinare;
- a.3) in relazione al requisito dei servizi svolti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente disciplinare;
- a.4) in relazione al requisito dell'attestazione S.O.A. di cui all'art. 14 del presente disciplinare;
- a.5) in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità;
- a.6) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito;
- a.7) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro;
- a.8) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

sub. 1) una dichiarazione (ALLEGATO 4 degli atti di gara) del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria ;

sub. 2) una o più dichiarazioni (ALLEGATO 5 degli atti di gara) dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente art. 11;

--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico



- economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;
- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, con le seguenti precisazioni:
- b.1) la dimostrazione della predetta condizione avviene con le modalità di cui all'art 14, lettera c);
 - b.2) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al bando di gara come descritto all'art. 14, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010;
 - b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
 - b.4) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010 in funzione della classifica dell'attestazione S.O.A. messa a disposizione del concorrente;
- c) **riserve della Stazione concedente:** la Stazione concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non accettare nessuna delle proposte pervenute qualora le ritenga non fattibili dal punto di vista tecnico/economico, ossia non convenienti o non rispondenti ai propri interessi, anche in caso di motivazioni sopravvenute. La Stazione concedente si riserva, altresì, il diritto di sospendere in qualsiasi fase la procedura di project financing per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In nessuna di tali ipotesi i promotori avranno titolo a richiedere indennizzi o rimborsi di sorta.
- d) **obbligo di sopralluogo assistito e presa visione:** stante la particolarità dell'intervento in relazione all'esecuzione dei lavori in prossimità dei padiglioni ospedalieri e di impianti e la necessità di non interferire con le attività sanitarie e d'urgenza, sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente presso le U.U.O.O. "Gestione Tecnica" dell'ASM, alle seguenti condizioni:
- d.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto; il sopralluogo può, altresì, essere fatto da un progettista associato o indicato per la progettazione;
 - d.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto d.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
 - d.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - d.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico candidato come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;



- d.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

ART. 18.- CAUSE DI ESCLUSIONE:

- a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
- a.1) pervenute dopo il termine perentorio indicato dal bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b) sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:
- b.1) mancanti di una o più d'una delle buste interne «B», «C» e «D», oppure le cui buste interne non siano contrassegnate con le diciture richieste dal presente disciplinare;
 - b.2) le cui buste interne «C» e «D», contenenti rispettivamente l'offerta economica e il piano economico-finanziario, presentino modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- c) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «A» contenente la documentazione, le offerte:
- c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - c.3) il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.4) il cui concorrente che voglia svolgere i lavori direttamente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
 - c.5) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - c.6) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi dell'art. 16.2, lettera f), punto f.2);
 - c.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o **consorzio** ordinario, non abbia dichiarato le prestazioni da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con

- requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
- c.8) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c);
 - c.9) carenti della ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
 - c.10) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 oppure dall'art 17 lettera a), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.3), c.4), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
 - c.11) il cui concorrente non abbia assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, come prescritto al precedente art.17, lettera d), del presente disciplinare di gara;
 - d) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «B» contenente l'offerta tecnica, le offerte:
 - d.1) la cui documentazione progettuale sia in contrasto con i limiti e i vincoli imposti dalla documentazione posta a base di gara;
 - d.2) la cui documentazione progettuale non sia sottoscritta dai concorrenti con le modalità prescritte dal presente disciplinare di gara;
 - d.3) le cui proposte tecniche presentino soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di uno o più elementi dell'offerta da valutare in modo univoco;
 - d.4) in contrasto con la normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, o altre norme tecniche di settore, salvo per quelle ritenute dalla commissione sanabili a seguito di richiesta di modifica del progetto preliminare da parte della stazione concedente;
 - d.5) che renda palese o altrimenti rilevabile uno o più d'uno degli elementi dell'offerta economica contenuti nella busta «C» o del Piano Economico-Finanziario contenuto nella busta «D»;
 - e) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «C» contenente l'offerta economica, le offerte:
 - e.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati, sui fogli dell'offerta;
 - e.2) che rechino l'indicazione di offerta in misura meno vantaggiosa per la Stazione concedente rispetto a quanto posto a base di gara, anche in relazione ad un solo elemento di valutazione per i quali tale possibilità non è ammessa; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, dove sia prescritta la duplice indicazione;
 - e.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - e.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione concedente;
 - e.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata nel plico «A»;
 - f) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «D» contenente il Piano Economico-Finanziario, le offerte:
 - f.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati, sui fogli del Piano economico-finanziario;
 - f.2) carenti di elementi essenziali che non consentono di valutarne la coerenza con l'offerta, oppure presenti elementi affetti da palese contraddittorietà con uno o più d'uno degli elementi dell'offerta;

- f.3) basate su dati palesemente inattendibili, oppure abbia utilizzato indici di base diversi da quelli posti a base di gara la cui utilizzazione era obbligatoria, oppure evidenzi la non sostenibilità economica dell'intervento;
- f.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione concedente;
- g) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
 - g.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - g.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione concedente;
 - g.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - g.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - g.5) per le quali il progettista associato o incaricato della progettazione esecutiva, incorra in una delle cause di esclusione previste per i concorrenti.

PARTE TERZA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 19.- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. 207 del 2010.

Valutazione dell'Offerta elementi qualitativi (aspetti tecnico - gestionali)

Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi di valutazione ed ai relativi pesi così come riportato nella tabella dell'Allegato 6) del presente disciplinare.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, riportati nella tabella dell'Allegato 6) del presente, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «B - Offerta tecnica».

A ciascun sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure al singolo elemento di valutazione non scomposto in sub-elementi, è attribuito un punteggio da ciascun commissario.

La commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi dovrà tener conto dei criteri motivazionali riportati nell'«Allegato 6» al D.d.G.».

Per gli elementi scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi, è effettuato per ciascun sub-elemento al cui coefficiente è attribuito il relativo sub-peso; se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrizzazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all'elemento.

Nel caso le offerte sono in numero maggiore o uguale a tre ciascun commissario valuta le stesse



mediante l'attribuzione di punteggi con il metodo del "confronto a coppie" seguendo le linee guida riportate nell'allegato G al D.P.R. 5/10/2010, n. 207.

Per ciascun elemento:

- Ciascun commissario attribuisce, ad ogni offerta, mediante il metodo del «confronto a coppie», un punteggio provvisorio;
- Terminata la procedura di attribuzione dei punteggi, di cui alla lett. a), per ogni offerta si sommano i punteggi provvisori assegnati dai singoli commissari;
- si trasformano le somme di punteggi, di cui alla lett. b), in coefficienti definitivi, variabili tra zero ed uno, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando le altre a tale somma massima.

I coefficienti definitivi sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;

P_i è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame risultante dal confronto a coppie;

P_{\max} è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

Nel caso che le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente Tabella 1.

Tabella 1 - Punteggi per offerte inferiori a tre

| Giudizio | Coefficiente |
|-----------------------|--------------|
| Eccellente | 1,0 |
| Ottimo | 0,8 |
| Buono | 0,6 |
| Discreto | 0,4 |
| Modesto | 0,2 |
| Assente o irrilevante | 0,0 |

Per ciascun elemento:

- Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente, ad ogni offerta, un coefficiente provvisorio, come al capoverso di cui sopra;
- Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, di cui alla lett. a), per ogni offerta si determina la media dei coefficienti provvisori;
- Si trasformano le medie dei coefficienti, di cui alla lett. b), in coefficienti definitivi, variabili tra zero ed uno, riportando ad uno la media più alta e proporzionando le altre a tale media massima.

I coefficienti definitivi sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = C_i / C_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;

C_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame mediante valutazione discrezionale;

C_{\max} è la media più alta dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte.

In presenza di una sola offerta ritenuta valida, la commissione valuterà l'idoneità della stessa in relazione alla presenza degli elementi presentati dal concorrente che risultino migliorativi e vantaggiosi rispetto agli elementi posti a base di gara.

Alla fine, il punteggio relativo agli aspetti qualitativi sarà determinato, **riparametrando** i punteggi ottenuti dai concorrenti sulla base del punteggio massimo, di modo che al punteggio qualitativo minimo corrisponda il punteggio zero, al punteggio qualitativo massimo il punteggio pari a quello massimo, ai punteggi qualitativi intermedi un numero di punti ottenuto per interpolazione lineare tra i valori indicati in tabella.

In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie.

Nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento o sub-elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie.

A corredo dell'offerta costituente gli "elementi qualitativi", il concorrente, ai sensi dell'art.13, comma 5), lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e previa comunicazione ai contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.

In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

Valutazione dell'Offerta elementi quantitativi (aspetti economici e temporali)

Il punteggio degli elementi dell'offerta a valutazione non discrezionale, di cui alla Tabella 2, sarà attribuito in base agli elementi di valutazione ed ai relativi pesi così come riportato nell'Allegato 6) del presente disciplinare.

La valutazione degli elementi di natura quantitativa delle offerte, in base alla documentazione che costituisce l'offerta economica e temporale contenuta nella busta «C - Offerta economico temporale», avviene, per ciascun elemento offerto, come specificato nel seguito:

- a) è attribuito il coefficiente zero all'offerta pari al valore a base di gara;
- b) è attribuito il coefficiente uno all'offerta più conveniente per la stazione appaltante;
- c) è attribuito un coefficiente intermedio, per interpolazione lineare tra 0 e 1, alle offerte intermedie;

I coefficienti, di cui sopra, sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = O_i / O_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;

O_i è l'offerta i-esima;

O_{max} è l'offerta più conveniente;

Tabella 2 - Valutazioni offerte economico temporali

| I.D. | Elemento | O_i | O_{max} |
|------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| a.1 | Canone annuo di concessione | $CA_g - CA_i$ | $CA_g - CA_{min}$ |
| a.2 | Durata della concessione | $DC_g - DC_i$ | $DC_g - DC_{min}$ |

| | | | |
|-----|---|---------------|-------------------|
| a.3 | Durata progettazione ed esecuzione lavori | $DP_g - DP_i$ | $DP_g - DP_{min}$ |
|-----|---|---------------|-------------------|

Dove:

CA = Canone annuo in euro

CA_g = Valore a base di gara;

CA_i = Canone annuo offerto dal Concorrente i-esimo;

CA_{min} = Valore minimo, tra quelli offerti, per canone annuo;

DC = Durata concessione, in giorni, a partire dalla stipula.

DC_g = Durata concessione, in giorni, a base di gara (3650 giorni);

DC_i = Durata della concessione, in giorni, offerta dal Concorrente i-esimo;

DC_{min} = Valore minimo, tra quelli offerti, della durata della concessione.

DP = Durata progettazione ed esecuzione lavori, in giorni, a partire dalla stipula.

DP_g = Durata progettazione ed esecuzione a base di gara (455 giorni);

DP_i = Durata della concessione, in giorni, offerta dal Concorrente i-esimo;

DP_{min} = Valore minimo, tra quelli offerti, della durata della concessione.

Offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

- la somma del punteggio relativo agli elementi costituenti il prezzo, descritti all'art. 16.2, lettera a), punti a.1) e a.2), sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile alla somma degli stessi elementi;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quelli di cui al precedente punto, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

Anche in caso non si verifichi la condizione di cui al precedente capoverso, la Stazione concedente può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità;

Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione concedente procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 20.- FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA:

Il giorno XXXXXX alle ore 09,30 presso la sede sita in via Montescaglioso n. 2 in Matera, la SA, nelle persone di un proprio Dirigente coadiuvato da due dipendenti, almeno di categoria C, di cui uno con funzioni di segretario, costituenti il seggio di gara, provvederà, in seduta pubblica, a cui potranno assistere uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente purché con mandato di rappresentanza o procura speciale, alle seguenti operazioni:

- presa d'atto dei plichi contenenti la BUSTA "A", la BUSTA "B", la BUSTA "C" e la BUSTA "D" pervenuti entro il termine ultimo stabilito nel bando per la presentazione delle offerte;
- verifica della regolarità formale dei plichi;
- siglatura dei plichi;
- apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa;
- verifica della regolarità formale e della completa presentazione della documentazione amministrativa specificatamente richiesta e siglatura della stessa;
- verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara;

Procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione centro dialisi del presidio ospedaliero di Tinchì ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.



- accantonamento delle buste contenenti l'offerta tecnica la cui apertura sarà effettuata, in seduta pubblica, solo all'esaurimento della verifica ex art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006;
- ammissione o esclusione dei concorrenti al prosieguo della gara;
- accantonamento delle buste contenenti l'offerta economica (Busta C) in un plico sigillato che verrà conservato sottochiave dal dipendente, con funzioni di segretario, che assiste il dirigente;

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima che la Commissione giudicatrice proceda all'apertura della busta "B", il seggio di gara svolge, nelle forme di legge, le operazioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti.

Al termine delle sopra descritte operazioni, la documentazione tecnica è trasmessa dal Seggio di gara alla Commissione giudicatrice per l'apertura, la verifica e la valutazione tecnica.

ART. 21.- BUSTE INTERNE DELL'OFFERTA.

ART. 21.1 APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «B», CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA, E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

- a) La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 283 del D.P.R. 207/2010, provvede all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
- b) successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne «B» contenente l'offerta tecnica all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente art. 19, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto della concessione o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- c) l'offerta tecnica non è ammessa qualora non raggiunga un punteggio complessivo almeno pari a 36 su 60; in tal caso le relative buste «C» e «D» contenenti l'offerta economica non saranno aperte;
- d) coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio risultante dal confronto a coppie.

ART. 21.2 APERTURA DELLE BUSTE INTERNE «C» E «D», CONTENENTI RISPETTIVAMENTE L'OFFERTA ECONOMICA E IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 27, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede all'apertura delle buste «C» e «D» presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte in corrispondenza dei diversi elementi, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
 - b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte di ciascun concorrente;
 - b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);

- b.3) alla verifica che le offerte siano coerenti con i contenuti del Piano economico-finanziario;
- b.4) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente art. 19, lettera b);
- b.5) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente art. 19, lettere c) e d);
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
 - c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte anormalmente basse ai fini della verifica di congruità;
 - c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
 - c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte di cui al precedente punto c.1), ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con le modalità di cui al successivo art. 25;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara:
 - d.1) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia, per cui non ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
 - d.2) dichiara chiusa la seduta pubblica;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

ART. 22.- VERBALE DI GARA:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte di cui all'art. 21.2 lettere d) e seguenti, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

ART. 23.- AGGIUDICAZIONE:

La Stazione concedente potrà richiedere al promotore di apportare le modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto. La concessione sarà aggiudicata al promotore solo subordinatamente all'accettazione, da parte di questo ultimo, delle modifiche progettuali e dei conseguenti adeguamenti del piano economico-finanziario.

Qualora ai fini dell'approvazione del Progetto Preliminare, non vengano richieste delle modifiche c/o integrazione alla proposta del Promotore, la Stazione concedente aggiudicherà definitivamente, previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione, la concessione al Promotore.

Qualora la società richieda, ai fini dell'approvazione del progetto, modifiche alla proposta presentata dal Promotore, sia dal punto di vista del progetto tecnico che gestionale che economico, sarà data

un termine al Promotore, non superiore a 30 giorni, per adeguare, senza alcun compenso aggiuntivo la proposta, compreso l'adeguamento, qualora tali modifiche comportino un incremento dei costi inerenti sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere che i costi di gestione dei servizi, del piano economico-finanziario.

Qualora il promotore accetti di apportare le modifiche richieste, la Stazione concedente, al ricevimento del progetto modificato e previa verifica, con le modalità prima descritte, del possesso dei requisiti di partecipazione, procederà ad aggiudicare definitivamente la concessione al promotore. In caso di mancato adeguamento del progetto da parte del Promotore, si chiederà progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria, l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal Promotore, alle stesse condizioni proposte al Promotore e non accettate dallo stesso.

Il concorrente aggiudicatario della concessione diverso dal Promotore sarà tenuto a rimborsare al Promotore le spese di redazione della Proposta. Nel caso in cui, anche i concorrenti successivi non accettassero le modifiche alla proposta del Promotore, la stessa verrà dichiarata decaduta, fatta salva la facoltà di acquisire il progetto da parte della Stazione concedente, dietro corresponsione delle spese di redazione della Proposta. Qualora la Stazione concedente non ritenga di avvalersi di tale facoltà, al Promotore dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le spese sostenute per la predisposizione della proposta.

a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia);
 - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;
 - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione concedente;
 - a.4) alla verifica tecnica di sostenibilità dell'equilibrio dell'intervento, sulla base del Piano economico-finanziario presentato dall'aggiudicatario;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica:
- c.1) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al presente disciplinare di gara, relativamente all'aggiudicatario;
 - c.2) del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al bando di gara, con le modalità di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente art. 20, lettera d);
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione concedente può:
- d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.



**ART. 24.- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI
DELL'AGGIUDICATARIO:**

Relativamente all'aggiudicatario Promotore, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione concedente con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione concedente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.3) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione concedente dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato prestazionale;
 - a.4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) la stipula del contratto di concessione avverrà solo dopo l'approvazione del progetto preliminare, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione; decorso tale termine infruttuosamente per fatto imputabile al Promotore, si potrà richiedere ai successivi classificati di diventare Promotore;
- c) nel caso, invece, in cui la Stazione concedente non eserciti l'opzione di cui al punto b), il Promotore sarà tenuto a versare una sanzione pecuniaria per ritardato convenzionamento pari ad € 100,00 (cento/Euro) per ogni giorno di ritardo;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione concedente provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART. 25.- EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

25.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni.

che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo art. 25.2;

- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi.
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

25.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
 - a.6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente art. 16.1, presentata dal concorrente, per tanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati



- dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
- b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredata da adeguate giustificazioni;
- b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale,;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);
- c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti

- l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- c) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

ART. 26.- AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a pari punti in testa alla classifica, l'appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale risulta più elevato il punteggio tecnico, con riferimento alla griglia di valutazione. In caso di ulteriore situazione di parità, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio, giusto Art. 77 secondo comma del R.D. 23.05.1924 n. 827.



PARTE QUARTA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

ART. 27.- DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

ART. 28.- ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE:

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione concedente entro il termine perentorio del decimo giorno antecedente la scadenza prevista dal bando di gara per la presentazione delle offerte.
- b) lo studio di fattibilità, nonché i modelli per le dichiarazioni, possono essere scaricati liberamente all'indirizzo: <http://www.asmbasilicata.it>.

ART. 29.- DISPOSIZIONI FINALI

- 29.1. **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

- 29.2. **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro territorialmente competente dell'ASM, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- 29.3. **supplente:** la Stazione concedente, ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora per qualunque motivo non si concluda la procedura di subentro, e sempre che non sia ancora concluso il collaudo dei lavori, si avvale della facoltà di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- 29.4. **l trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- 1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il RUP, nella persona dell'Ingegnere Nicola Pio Sannicola;
 - 2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - 3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - 4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - 5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - 6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - 7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l'elenco soprastante.

Nella documentazione di gara potranno essere richiamate leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l'elenco soprastante.

Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l'elenco soprastante.

ART. 30.- RISERVA DI AGGIUDICAZIONE:

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Matera, _____ 2014

IL DIRETTORE GENERALE



